



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 25 maggio 2018

Prot.1609/GG/ff

Pag. 1 di 4

Sen Valeria Fedeli
Ministra dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a
ROMA

Professoressa Carla Barbati
Presidente CUN
Via Carcani, 61
00153 Roma
carla.barbati@iulm.it

e, p.c. prof. ing. Luciano Rosati
Consigliere CUN
Via Carcani, 61
00153 Roma
luciano.rosati@unina.it

prof. ing. Marco Tubino
Presidente CopI
marco.tubino@unitn.it

Oggetto: Riordino e armonizzazione della disciplina in materia di formazione universitaria ai fini dell'accesso all'albo dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati. Avvio sperimentazione corsi di Laurea ad orientamento professionale ex art. 8, comma 2, DM 12 dicembre 2016, n. 987 come modificato dal DM 29 novembre 2017, n. 935

L'emergere, nelle ultime settimane, di alcune discutibili posizioni sui corsi di laurea professionalizzante ci impone di svolgere alcune considerazioni aggiuntive rispetto a quelle già espresse e portate alla Vostra attenzione lo scorso 23 febbraio con la nota che, per brevità, Vi alleghiamo.

In via preliminare ci preme insistere ancora sulla confusa scelta fatta dal legislatore con l'emanazione del DPR 328 del 2001. Erano passati più di dieci anni dalla direttiva comunitaria 89/48, che indicava il percorso minimo per la formazione dei soggetti che fossero chiamati a svolgere attività professionali intellettuali, nel caso italiano: la libera professione regolamentata. Questa direttiva, recepita dal nostro Paese con decreto legislativo n. 115 del 27 gennaio 1992, prevedeva un minimo di formazione per l'abilitazione a svolgere l'attività intellettuale: *una formazione post-secondaria di tre anni nelle università o in istituti di pari livello.*

L'indicazione era piuttosto esplicita, e avrebbe dovuto essere colta dal nostro legislatore per porre immediatamente ordine alla anomalia della formazione italiana che consentiva ancora l'accesso a molte libere professioni (*ragionieri, consulenti del lavoro, infermieri, geometri, periti industriali, ecc.*) con la semplice formazione secondaria, integrata da praticantati o tirocini. Invece si procedette individualmente, più o meno velocemente, all'adeguamento delle normative di settore (più velocemente per infermieri, ragionieri e consulenti



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 25 maggio 2018

Prot.1609/GG/ff

Pag. 2 di 4

del lavoro; ultimamente per i periti industriali; ancora da adeguare gli ordinamenti per geometri e altre categorie).

La Comunità Europea, con ulteriori direttive e raccomandazioni, ha rinnovato la richiesta agli Stati Membri, specie al nostro, di riformare i rispettivi *Piani Nazionali delle Professioni*, per renderli compatibili fra di loro, soprattutto al fine di superare le attuali anomalie.

Per andare incontro alla soluzione, perlomeno parziale, di queste anomalie abbiamo guardato con estremo interesse al *progetto delle lauree professionalizzanti*, avendone interpretato immediatamente due valori significativi: *la formazione più orientata agli sbocchi occupazionali e l'orientamento alla categoria professionale di riferimento sin dall'inizio del corso*.

E un terzo aspetto qualificante si otterrà, ove possibile, con l'introduzione del concetto di *titolo abilitante*, sulla falsariga di ciò che già avviene, con profitto, nel settore sanitario.

Questa lodevole iniziativa, attualmente in forma sperimentale, ma che ci auguriamo diventi presto strutturale, rischia però di essere mutilata in partenza, se si vorrà dare ascolto a coloro che vedono queste lauree di livello inferiore a quelle triennali e addirittura circoscritte, nell'ambito di una professione regolamentata, a mansioni meramente esecutive.

In questo senso le recenti posizioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri appaiono punti di vista anacronistici e conservativi, che si ritiene siano da considerare in contrasto con gli sforzi del nostro Paese per adeguarsi ai sistemi professionali europei, dove vige la semplificazione e, soprattutto, l'eliminazione di inutili sovrapposizioni.

Il CNI sollecita un intervento di riordino e uniformazione dei corsi di laurea, sia triennali, sia magistrali ai fini dell'accesso alla professione di ingegnere. E suggerisce che l'avvio della sperimentazione delle lauree ad orientamento professionalizzante diventi l'occasione per la revisione dei percorsi di accesso all'albo degli Ingegneri e chiede, tra le altre, alcune misure che meritano un nostro immediato commento:

- *L'introduzione di un corso di laurea magistrale a ciclo unico, di durata quinquennale, nelle materie ingegneristiche, propedeutico all'iscrizione ai settori "civile e ambientale", "Industriale" e "dell'informazione" dell'albo degli ingegneri. Questa laurea magistrale a ciclo unico dovrebbe divenire il percorso di accesso tipico e ordinario all'albo degli ingegneri.*

Una soluzione di questo tipo, nel ripristinare il modello tradizionale dell'ingegnere professionista, esprime una precisa scelta politica di definizione del livello di formazione, e di corrispondente professione, per l'iscritto all'albo degli ingegneri. Riteniamo questa soluzione coerente con il principio di semplificazione e trasparenza. Ma, coerentemente, dovrebbe escludere sia l'interesse del CNI verso le lauree triennali – e non solo quelle professionalizzanti – sia l'espressione di considerazioni sui livelli di competenza delle libere professioni tecniche di primo livello. L'idea della laurea magistrale a ciclo unico, come percorso ordinario di accesso all'albo degli ingegneri, dovrebbe conseguentemente comportare il superamento della presenza di una sezione B degli albi degli ingegneri. Questo il senso, benché non esplicitato, che emerge dalle considerazioni sul percorso universitario quinquennale a ciclo unico. In



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 25 maggio 2018

Prot.1609/GG/ff

Pag. 3 di 4

quest'ottica anche la richiesta del CNI di un coinvolgimento formale nel processo di monitoraggio della sperimentazione delle lauree ad orientamento professionale appare del tutto fuori luogo.

- *Entrando nel merito delle lauree triennali di primo livello, il CNI vorrebbe introdurre una ulteriore divisione in due subcategorie alternative: le attuali lauree brevi e quelle ad orientamento professionale. Queste ultime, in particolare, dovrebbero essere connotate a un livello inferiore alle altre (peraltro con CFU non spendibili per l'accesso al ciclo quinquennale) con un carattere abilitante unicamente per l'accesso alle professioni di Perito industriale e di Geometra, ma non di Ingegnere dell'attuale sezione B. Mentre le altre lauree triennali, da mantenere solo nei settori industriali e dell'informatica, dovrebbero consentire ancora l'accesso alla sezione B dell'albo degli ingegneri.*

Nel merito delle scelte di riordino non è accettabile che le lauree triennali risultino differenziate per livello rispetto alle lauree professionalizzanti e continuino a dare accesso alle sezioni B dell'albo degli ingegneri, neppure nei settori industriale e dell'informazione. Tali lauree, infatti, già corrispondono ai profili professionali del Perito Industriale Laureato. In questo senso, la recente sottoscrizione da parte del MIUR e del Ministero della Giustizia della convenzione quadro per il tirocinio semestrale, da svolgere nell'ultimo anno della laurea triennale, ai sensi dell'art. 6 del DPR 17/2012, esprime proprio la stretta corrispondenza delle lauree triennali con la professione di perito Industriale Laureato.

Le lauree professionalizzanti non possono essere considerate di livello inferiore rispetto a quelle triennali (che pure possono, anch'esse, già contenere percorsi professionalizzanti). Il discorso del CNI è comprensibile solo quando propone di elevare il titolo di studio per l'accesso alla professione di ingegnere, nei tre settori dell'albo, al corso di laurea magistrale a ciclo unico. La confusione e la strumentalità si manifestano quando, si chiede che attraverso la laurea triennale tradizionale si possa continuare ad accedere ai settori industriali e dell'informazione della perdurante sezione B dell'albo degli ingegneri (non è del tutto chiaro se in via esclusiva, negandola per le professioni di Perito Industriale e Geometra). Per potersi abilitare in esse, sempre secondo il CNI, potrebbero varrebbero le nuove lauree professionalizzanti, da intendere però di livello inferiore. Si arriverebbe all'assurdo di ipotizzare ben tre livelli di lauree, per tre livelli di professione.

In proposito basti solo sottolineare che, con il Processo di Bologna, i livelli delle lauree sono due, magistrale e triennale, senza che sia ipotizzabile una graduazione tra queste ultime, a seconda del carattere più o meno professionalizzante. Laurea magistrale quinquennale e laurea triennale, come noto, corrispondono ai due livelli di esercizio della libera professione, che si distinguono anche nell'ambito ingegneristico.

E singolarmente Il CNI applica questa sua visione solo per il settore civile e ambientale, invocando, per questi, un livello unico e superiore di formazione magistrale per la professione di ingegnere. Invece gli stessi principi diventano non più condivisi per i settori industriali e dell'informazione, dove l'albo degli ingegneri conserverebbe una suddivisione in sezioni A e B.

- *Rafforzamento dell'uniformità dei percorsi formativi caratterizzanti le medesime classi di laurea dei diversi atenei.*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 25 maggio 2018

Prot.1609/GG/ff

Pag. 4 di 4

Pure questa indicazione, invero, si può realizzare attraverso la revisione delle classi di laurea magistrali a ciclo unico per l'accesso ai tre settori dell'albo degli ingegneri. Sono infatti lauree quinquennali ben strutturate e differenziate per materie fondamentali e caratterizzanti.

Tanto non si può pretendere, invece, con riferimento alle lauree triennali, che implicano ampia flessibilità e godono di maggiore autonomia, in modo da soddisfare le esigenze cangianti del mercato che il primo livello della professione tecnica deve riuscire a realizzare.

In sintesi, per coerenza, le lauree magistrali a ciclo unico dovrebbero permettere l'accesso all'albo degli ingegneri, nei tre settori, quali professionisti di secondo livello (VII EQF). Le lauree triennali, in quanto professionali, dovrebbero permettere l'accesso alle professioni regolamentate di primo livello, quale quella di Perito Industriale Laureato (VI livello EQF).

Sulla scorta di tali considerazioni, si conclude per proseguire l'interlocuzione con il CUN e il MIUR per la revisione dell'ordinamento delle classi di laurea triennali in senso professionalizzante e abilitante per l'iscrizione all'albo dei Periti Industriali, per ciascun settore di attività.


Pertanto, il nostro Consiglio Nazionale chiede:

- per quanto di competenza e nei limiti del possibile, la riforma del DPR 328/2001, dove consente a singole classi di laurea l'accesso a più professioni;
- l'avvio delle lauree professionalizzanti, di pari valore di quelle triennali, con 180 CFP e le medesime competenze professionali e di progetto, naturalmente segmentate in settori di specializzazione;
- la previsione del prossimo avvio strutturale di queste lauree, indispensabili per garantire l'accesso alle professioni di riferimento nell'interesse della collettività;
- L'introduzione del regime abilitativo per favorire l'accesso al mondo del lavoro, incluso quello libero professionale, in età confacente con la media europea.


Restiamo come sempre disponibili alla partecipazione a un tavolo di confronto per il riordino del sistema universitario limitatamente alle parti che coinvolgono la nostra professione.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)


IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)


all.: c.s.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 febbraio 2018

Prot. 0662/GG/ff

Pag. 1 di 6

Gentile dottoressa Maria Letizia Melina
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a
ROMA
dgsinfs.ufficio6@miur.it dgsinfs@postacert.istruzione.it

Gentile professoressa Carla Barbati
Presidente del CUN
Via Carcani, 61
00153 Roma
carla.barbati@iulm.it

e, p.c. Gentile dottoressa Vanda Lanzafame
Ufficio VI
Esami di Stato, formazione continua e dottorati di ricerca
Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca
Viale Trastevere, 76/a
ROMA
vanda.lanzafame@miur.it

Egregio professor Marco Abate
Coordinatore della Commissione Politiche per la valutazione,
la qualità e l'internazionalizzazione della Formazione universitaria
Via Carcani, 61
00153 Roma
abate@dm.unipi.it

Oggetto: 1. lauree professionalizzanti ex art. 8, comma 2, DM 987/2016 MIUR (ss.mm. DM 935/2017).
2. revisione delle classi di laurea triennali per l'accesso alla professione di Perito Industriale (art. 55, comma 2, lett. b) DPR 328/2001)
3. Tecnici per la sicurezza.

Facendo seguito alle comunicazioni intercorse, nonché agli incontri avvenuti durante il Convegno "Università forma il futuro" organizzato dal CUN il 1 febbraio a Roma e al colloquio svolto con il prof. Marco Abate, referente per la formazione dello stesso CUN, presso l'ateneo di Pisa lo scorso lunedì 5 febbraio, confermiamo il diretto interesse del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, in rappresentanza del proprio Ordine, a partecipare agli avviati processi di sperimentazione delle nuove lauree triennali ad orientamento professionale ex art. 8, comma 2, DM 987/2016 MIUR, e alla revisione delle classi di laurea che è stata avviata dal MIUR.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 febbraio 2018

Prot. 0662/GG/ff

Pag. 2 di 6

Le riforme in atto sono strategiche per il nostro Ordine professionale che da, tempo, sollecita una revisione in senso professionalizzante e abilitante delle lauree triennali che rispondano finalmente alle esigenze formative dei nuovi profili professionali operanti in ambito ingegneristico. Per facilitare l'identificazione della nostra professione regolamentata, si allegano i profili professionali (*all. 1*) e si segnala che sono circa 45 mila gli iscritti all'Ordine, distribuiti nei 98 organismi territoriali, che possiedono ventisei specializzazioni riservate per legge. Attraverso i processi di riforma in atto, si stanno accorpando le specializzazioni in sette principali aree di attività professionale, riconducibili ai seguenti tre macro settori di intervento:

<i>Settore</i>	<i>aree attività</i>	<i>lauree</i>
1. CIVILE,	1.1. Costruzione, ambiente e territorio,	L7, L17, L21, L23, L34
2. TECNOLOGICO,	2.1. Meccanica e efficienza energetica,	L9, L30
	2.2. Impiantistica elettrica e automazione,	L9, L30
	2.3. Chimica,	L25, L26, L27
	2.4. Prevenzione e igiene ambientale,	L27, L30
3. INFORMAZIONE,	3.1. Informatica,	L8, L31
	3.2. Design,	L3, L4.

In attuazione dei principi europei relativi alle attività libero professionali (sistema EQF, VI livello), con la recente legge 89/2016, per l'accesso alla libera professione regolamentata di Perito Industriale è necessario il possesso di un diploma di laurea triennale, in una delle richiamate 14 classi stabilite dall'art. 55, lett. b) DPR 328/2001, unitamente al tirocinio semestrale – che si può svolgere anche nell'ultimo anno del corso di laurea – occorrente per sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

In previsione, di un prossimo incontro che, fin d'ora si sollecita per approfondire l'intera materia, si anticipano le tre principali tematiche interessate dai processi di revisione normativa che coinvolgono direttamente la professione di Perito industriale.

1. LAUREE PROFESSIONALIZZANTI EX ART. 8, COMMA 2, DM 987/2016 MIUR (SS.MM. DM 935/2017). CRITICITÀ

In primo luogo, con riferimento all'avviata sperimentazione delle lauree triennali ad orientamento professionale, da attivare in convenzione con gli ordini delle professioni regolamentate, l'Ordine nazionale dei Periti industriali richiama le seguenti criticità normative:

- a. Contingentamento eccessivo dei corsi e degli iscritti: le restrizioni di un solo corso all'anno per ateneo e di un numero massimo di cinquanta iscritti per corso non sono compatibili con il fabbisogno formativo dei futuri professionisti Periti industriali che occorrono al nostro Paese. Le rilevazioni statistiche nazionali e internazionali sottolineano che l'Italia soffre di una cronica carenza di laureati triennali nel campo dell'ingegneria che proprio con le lauree professionalizzanti si vorrebbe recuperare.
 - a.1. Non è accettabile che ciascun ateneo, anche quelli di più grandi dimensioni che garantiscono un'offerta formativa ampia e diversificata, non possano attivare più di un solo corso ad orien-



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 febbraio 2018

Prot. 0662/GG/ff

Pag. 3 di 6

tamento professionalizzante per anno accademico. Si consideri che sono ben 14 le classi di laurea triennale che rilasciano titolo di accesso alla professione di perito industriale, corrispondenti alle varie aree di specializzazione, che non potrebbero essere soddisfatte con la predetta limitazione. Inoltre, si consideri pure che esistono anche altre professioni regolamentate dell'area ingegneristica, che hanno interesse all'istituzione di lauree professionalizzanti. Tanto comporta una inammissibile restrizione dell'offerta formativa e dell'accesso alla libera professione, che si pone in contrasto con i fabbisogni formativi dei giovani e del nostro Paese.

a.2. parimenti inaccettabile è il numero programmato a livello locale di iscritti a ciascun corso. Sul piano della motivazione, la restrizione è stata ricollegata alla necessità di assicurare a tutti gli studenti immatricolati lo svolgimento del tirocinio curriculare (teorico, pratico e laboratoriale), senza però considerare le potenzialità esterne offerte dalla collaborazione con gli ordini e le imprese. Al riguardo, si osserva solamente che gli ordini territoriali dei Periti industriali già gestiscono il periodo semestrale di praticato, che si può svolgere anche nell'ultimo anno del corso di laurea, necessario per sostenere l'esame di Stato di abilitazione alla professione. Gli studenti universitari possono svolgere il tirocinio professionale nelle sue varie modalità (pratico, formativo, in Italia e all'estero, presso studi professionali, uffici tecnici delle aziende e amministrazioni convenzionate) che sono già previste dalla disciplina vigente (art. 6, DPR 137/2012). Al riguardo si segnala che è attualmente alla firma del Ministero della Giustizia e del MIUR l'accordo quadro sui tirocini con l'Ordine dei periti industriali. Tali possibilità di svolgimento del tirocinio, da sviluppare in partenariato con le imprese, oltre che con i percorsi di mobilità ERAMUS all'estero, sono state puntualmente delineate nei protocolli aggiuntivi predisposti dall'Ordine per le Università (*all. 2*)

b. Parametro dell'occupabilità e libera professione

b.1 Parimenti criticabile è il requisito di stabile accreditamento dei corsi professionalizzanti costituito dal raggiungimento dell'indice di occupabilità di almeno l'80% dei laureati a un anno dal conseguimento del titolo. Si tratta di un parametro eccessivamente rigido e restrittivo, che pare difficilmente realizzabile nell'attuale fase di crisi, soprattutto nelle realtà regionali e per i settori produttivi che maggiormente soffrono. Tanto finirebbe per impedire l'istituzione o la strutturazione stabile dei corsi professionalizzanti che non riuscissero a rispettare tale parametro.

b.2 In ogni caso, per le lauree professionalizzanti convenzionate con l'Ordine dei Periti industriali, il requisito dell'occupabilità si dovrebbe considerare realizzato con il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione e l'iscrizione all'albo professionale. Un tale aspetto si dovrebbe chiaramente esplicitare. Gli iscritti all'ordine, peraltro, in parte svolgono attività libero professionale e in parte collaborano con imprese e amministrazioni come dipendenti o nelle altre forme flessibili di prestazione dei servizi, anche attraverso un riposizionamento durante la vita lavorativa del professionista. La medesima situazione si riscontra anche per gli iscritti agli altri ordini professionali. A tal proposito, si allega una recente indagine statistica svolta dal Centro studi dell'Ordine nazionale dei periti industriali (*all. 3*).

c. Necessità di lauree professionalizzanti aventi natura abilitante

c.1 Per realizzare il diretto collegamento con le professioni regolamentate, come stabilito dall'art. 8, DPR 987/2016, le lauree ad orientamento professionale non dovrebbero solamente



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 febbraio 2018

Prot. 0662/GG/ff

Pag. 4 di 6

curvare i profili formativi rispetto a quelli professionali, adeguando i contenuti e i metodi didattici. L'organizzazione dei tirocini curriculari in collaborazione con gli ordini professionali, quanto ai periti industriali, permette una più stretta sinergia che prevede lo svolgimento del periodo semestrale del praticantato propedeutico a sostenere l'esame di Stato.

c.2 Le lauree professionalizzanti dovrebbero perciò avere natura direttamente abilitante per l'iscrizione all'albo professionale. Tanto si è già realizzato in Italia con le lauree per le professioni sanitarie. Per un verso si abbatterebbero i tempi di accesso dei laureati alla professione e, per altro verso, si attuerebbe il principio di piena corrispondenza dei profili formativi a quelli professionali. La laurea professionalizzante convenzionata con l'Ordine dei Periti Industriali, infatti, dovrebbe preparare e abilitare all'esercizio della relativa professione, per quanto attiene sia all'assolvimento del periodo di praticantato e sia al superamento dell'esame di Stato da svolgere presso l'ateneo. L'Ordine, con i propri rappresentanti, parteciperebbe alle commissioni di esame di Stato. Una tale richiesta è stata più volte avanzata dall'Ordine in sede ministeriale (*all. 4.*) e riconosciuta fondata dalla stessa Cabina di regia nazionale per il coordinamento dell'offerta formativa professionale (*all. 5.*)

d. Necessità di una governance condivisa

d.1 Per strutturare tra atenei e ordini professionali una stabile e proficua collaborazione indispensabile per il successo delle lauree professionalizzanti lo strumento della convenzione ipotizzato dall'art. 8 DM 987/2016 MIUR non appare sufficiente, dovendosi realizzare una maggiore integrazione dei sistemi accademici e ordinistici. La collaborazione istituzionale faciliterebbe la programmazione iniziale, la periodica revisione e responsabile attuazione dei corsi di laurea, con orientamento degli studenti verso la professione, oltre che il reperimento delle relative risorse.

d.2 A tal proposito, sulla scorta di modelli già invalsi per professioni sanitarie e per quelle legali, sarebbe da costruire una governance condivisa tra rappresentanti dell'ateneo e dell'ordine, aperta anche al sistema delle imprese e delle amministrazioni interessate. In tal senso, si è più volte espressa la stessa CRUI con i propri documenti sulle lauree professionalizzanti (*all. 6.*)

e. Necessità di risorse umane ed economiche

e.1 Per il successo delle nuove lauree professionalizzanti e, auspicabilmente, abilitanti per l'accesso alle professioni regolamentate non sono state previste dotazioni di personale, docenti e finanziamenti. Il MIUR s'è limitato a prevedere una riduzione dei requisiti minimi di docenza, senza stanziare le necessarie risorse umane ed economiche. In particolare, bisogna considerare la necessità di fare fronte al tirocinio curriculare di 50/60 CFU in convenzione con gli ordini e in partenariato con le imprese.

e.2 La questione economica è fondamentale per l'attivazione e la corretta attivazione dei nuovi percorsi formativi, oltre che per le azioni di orientamento degli studenti. La stessa CRUI aveva sollevato la questione della sostenibilità economica della riforma ipotizzando alcune linee di finanziamento europee, nazionali e regionali che si dovrebbero utilizzare per la formazione professionale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 febbraio 2018

Prot. 0662/GG/ff

Pag. 5 di 6

2. REVISIONE DELLE CLASSI DI LAUREA TRIENNALI PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI PERITO INDUSTRIALE (ART. 55, COMMA 2, LETT. B) DPR 328/2001).
- a. La revisione delle attuali classi di laurea avviata dal MIUR deve salvaguardare il sistema di accesso alle professioni regolamentate. Come anticipato, la legislazione vigente (legge 89/2016) prevede che per l'accesso alla professione di Perito industriale è necessario il possesso del diploma di laurea in una delle 14 classi indicate dall'art. 55, comma 2, lett. b) DPR 328/2001. Le 14 classi di laurea corrispondono ai molteplici profili professionali dei Periti industriali, distinti in sette aree di specializzazione, all'intero dei principali tre settori (*all. 1*).
 - b. L'avviata sperimentazione delle lauree ad orientamento professionale ex art. 8 DM 987/2016 MIUR si svolge all'interno delle attuali classi di laurea triennale, che nell'offerta formativa degli atenei si presentano perciò in due versioni concorrenti: laurea triennale (normale) e laurea triennale professionalizzante. Entrambe le versioni delle attuali classi di laurea danno accesso alla professione di Perito industriale.
 - c. Se di dovessero cambiare le classi di laurea triennale, apportando delle modifiche, integrazioni e accorpamenti, perciò, bisogna salvaguardare il sistema normativo di accesso alla professione di Perito industriale (*all. 7*). Dovrebbe perciò intervenire sulle norme di raccordo tra i titoli di studio universitari e l'accesso alle professioni o, quantomeno, operare con una tabella di corrispondenza tra le attuali classi di laurea e quelle nuove risultanti dall'avviata revisione ministeriale.
 - d. Nella revisione delle classi, per quanto riguarda l'accesso alle libere professioni regolamentate, bisognerebbe rafforzare il diretto raccordo tra la laurea e il profilo professionale. Più precisamente, nella costruzione dei contenuti delle classi si dovrebbero allineare i profili formativi ai nuovi profili professionali dei Periti industriali, per ciascuna delle sette principali aree di attività riservata, che considerino le conoscenze e competenze necessarie per esercitare la professione nei nuovi contesti nazionali e internazionali.
 - e. Nel realizzare un più stretto collegamento tra corso di laurea e la professione di perito industriale si dovrebbero raccordare anche le discipline del praticantato e dell'esame di Stato (lauree professionalizzanti e abilitanti).
 - f. Nel processo di revisione delle classi di laurea, ancora, si dovrebbero superare le sovrapposizioni tra professioni ordinistiche, nel senso che a ciascuna classe di laurea, come accade nel settore sanitario, corrisponda una professione regolamentata. Si faciliterebbe così l'orientamento degli studenti nella scelta consapevole dei corsi di laurea di preparazione all'accesso alla specifica professione da intraprendere.
 - g. Nella materia ingegneristica, dove si realizzano le maggiori sovrapposizioni, le nuove classi di laurea triennale professionalizzante dovrebbero permettere l'accesso diretto al solo ordine convenzionato. Le sole lauree magistrali dovrebbero permettere di accedere alla professione di ingegnere. In tal senso, la stessa rete delle professioni tecniche (RTP) si è espressa con un recente documento trasmesso per il tramite del Governo italiano alle istituzioni europee (*all. 8*).
 - h. Nella riforma delle classi di laurea, siccome determinata anche dall'innalzamento del titolo richiesto dall'Unione europea per l'esercizio della libera professione (VI livello EQF), sarebbe auspicabile prevedere uno specifico regime transitorio per coloro che sono già iscritti all'Ordine dei periti industriali che vogliono conseguire le nuove lauree professionalizzanti. A



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 23 febbraio 2018

Prot. 0662/GG/ff

Pag. 6 di 6

tal riguardo, si osservi che per le nuove lauree è necessario lo svolgimento sia di un tirocinio curriculare che l'acquisizione di altre conoscenze e competenze legate ai corsi abilitativi e alle certificazioni che i professionisti iscritti all'albo già possiedono e, pertanto, non dovrebbero ripetere. Una soluzione transitoria, del resto, è stata già applicata anche per la riforma delle lauree sanitarie.


3. TECNICI PER LA PREVENZIONE E INGEGNERI BIOMEDICI.

- a. La revisione della classi di laurea potrebbe essere l'occasione per intervenire sui titoli di studio relativi ai tecnici per la prevenzione che tradizionalmente sono stati sempre dei Periti industriali, iscritti al nostro ordine professionale.
- b. Con la riforma delle lauree sanitarie, con le classi SNT3 (tecnico biomedico) e SNT4 (tecnici della prevenzione degli ambienti e nei luoghi di lavoro), i laureati sono stati attratti in ambito sanitario, anche se fino a due anni fa continuavano a iscriversi al nostro ordine professionale, malgrado lo stesso Ministero della Salute abbia riconosciuto una sostanziale equipollenza tra le attività di tecnico biomedico e tecnici della prevenzione degli ambienti e nei luoghi di lavoro e quelle degli iscritti all'albo dei periti industriali, muniti della corrispondente specializzazione (all. 9).
- c. La revisione delle classi di laurea sarebbe anche l'occasione per un chiarimento e un coerente raccordo con l'Ordine dei periti industriali dei laureati in ingegneria biomedica e bioclinica.

Tanto si è inteso iniziare ad esplicitare con la presente comunicazione, con riserva di precisare meglio le varie questioni mediante un approfondimento dell'intera materia in occasione di un prossimo incontro.


Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

(Giovanni Esposito)


IL PRESIDENTE

(Giampiero Giovannetti)



Trasmettiamo in allegato la seguente documentazione:

- all. 1) nuovi profili professionali dei Periti Industriali Laureati
- all. 2) protocollo aggiuntivo Università-Ordine dei Periti Industriali sulle lauree professionalizzanti
- all. 3) indagine del Centro Studi dell'Ordine dei Periti Industriali
- all. 4) osservazioni CNPI sul documento delle lauree professionalizzanti
- all. 5) documento della Cabina di regia per il coordinamento dell'offerta formativa professionale
- all. 6) documento CRUI sulle lauree professionalizzanti
- all. 7) ordinanza ministeriale di indizione degli esami di Stato sessione 2017
- all. 8) Osservazioni della Rete delle Professioni al Dipartimento delle Politiche Europee sulle aree di sovrapposizione delle professioni tecniche in relazione al Piano Nazionale di Riforma delle professioni
- all. 9) decreto direttoriale di equivalenza del Ministero della salute del 18/03/2013